

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

41.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 LUGLIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE		PAG.
	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		PAVOLINI 492
PRESIDENTE	461	SERVELLO 463, 479, 482, 492
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		ZANFAGNA 489, 517
ANIASI ed altri: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (377-B)	462	Votazione segreta:
PRESIDENTE	462, 463, 494	PRESIDENTE 531
BAGHINO	493, 530	
BALESTRACCI	462, 528	
BASSANINI	465, 528	
BERNARDI ANTONIO	462, 489, 528	
CAFIERO	530	
COMPAGNA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	489, 492, 500, 525, 528	
DUTTO	530	
FRANCHI	492, 494	
MACCIOTTA	529	
MASTELLA, <i>Relatore</i>	467, 489, 492, 500, 525	
MELEGA	463, 466, 488, 489, 491, 494, 500, 528	
		La seduta comincia alle 12.
		PECCHIA TORNATI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		Sostituzioni.
		PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento, l'onorevole Bassanini sostituisce lo onorevole Mancini Giacomo, l'onorevole Napoli sostituisce l'onorevole Cabras, l'onore-

vole Cuminetti sostituisce l'onorevole Bellussi e a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, l'onorevole Macciotta sostituisce l'onorevole Caruso, l'onorevole Bernardi Antonio sostituisce l'onorevole Serri, l'onorevole Melega sostituisce l'onorevole Rippa, l'onorevole Pavolini sostituisce l'onorevole Scaramucci Guaitini, l'onorevole Dutto sostituisce l'onorevole Agnelli.

Seguito della discussione della proposta di legge Aniasi ed altri: Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (377-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Aniasi ed altri: « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria », già approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1981 e modificata dal Senato nella seduta del 17 luglio 1981.

Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dal Senato.

BERNARDI ANTONIO. Sul provvedimento in esame è già stato detto, negli anni passati, tutto quanto era possibile dire. Il testo che ci viene riproposto dal Senato accoglie sostanzialmente quello approvato dalla Camera poiché le modifiche di un certo rilievo si riducono a tre. Il gruppo comunista condivide quella riguardante l'autorizzazione per i punti di vendita e nutre, invece, qualche perplessità per le altre: l'elevazione del prezzo minimo dei quotidiani ai fini dell'ammissione al godimento delle provvidenze e la soppressione dell'articolo che disciplina lo orario di chiusura dei giornali. Quest'ultima questione, che sarà affidata alla contrattazione sindacale, può portare a diversi orari di chiusura delle tipografie e sappiamo quanto ciò può incidere nei costi delle aziende. Sarebbe bene, dunque, farne oggetto di un ordine del giorno che fornisca delle indicazioni al Governo.

Le modifiche introdotte, comunque, rispetto al testo approvato dalla Camera, non sono tali da modificare in noi il giudizio positivo, il voto favorevole che avevamo già espresso non solo alla Camera ma anche al Senato. Non presenteremo emendamenti e ci limiteremo ad un ordine del giorno il cui scopo è quello di sollecitare il Governo a rendere immediatamente attuativa la legge, dal momento che da oltre due anni le imprese editoriali non ricevono contributi dello Stato.

Troppo tempo è passato perché non si sia in grado, adesso, di sciogliere i nodi politici e fugare i dubbi che hanno finora impedito l'approvazione di questo provvedimento i cui precedenti storici risalgono, addirittura, al 1917. Leggevo, infatti, stamattina, che un deputato socialista di quel tempo, l'onorevole Modigliani, presentò alla Camera una proposta di legge sull'editoria in cui si richiamavano temi e principi che abbiamo discusso in tutti questi anni; due anni dopo, però, quella proposta di disciplina della editoria fu insabbiata e non riuscì più ad andare avanti. Adesso, dopo decine e decine di anni siamo finalmente giunti al varo di un provvedimento forse non risolutivo ma che, comunque, non può essere ulteriormente ostacolato da altri incidenti di percorso.

BALESTRACCI. Credo che non sia possibile ritardare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento sul quale ormai le forze politiche hanno svolto un grande lavoro di approfondimento anche attraverso serrati contatti con le categorie interessate e ciò al fine di pervenire ad una corretta informazione, uno degli elementi essenziali di una corretta democrazia.

Tra l'altro (è stato già detto nella seduta di ieri) molte delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento rispecchiano sostanzialmente osservazioni emerse anche qui alla Camera. È anche evidente che, come tutti i provvedimenti, anche quello al nostro esame suscita perplessità ed è perfezionabile — mi riferisco, ad esempio, alla questione del prezzo minimo dei giornali — ma non credo che ciò sia sufficiente a giustificare un ulteriore

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

ritardo nell'approvazione della legge della quale, pertanto, a nome del gruppo democratico cristiano, sollecito la conclusione dell'*iter*. Ciò, inoltre, potrebbe costituire un segnale per le forze politiche affinché si impegnino a portare a soluzione questioni altrettanto importanti e che giacciono da anni all'esame del Parlamento.

PRESIDENTE. Per concomitanti votazioni in aula, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 13,15).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Propongo di rinviare il seguito della discussione alle ore 17, per consentire ai gruppi di assumere le loro decisioni in ordine al prosieguo dei nostri lavori.

Propongo inoltre alla Commissione di darmi mandato di richiedere al Presidente della Camera, ai sensi del quinto comma dell'articolo 30 del regolamento, l'autorizzazione a riunire la Commissione nelle stesse ore di seduta dell'Assemblea.

MELEGA. Ribadisco l'opposizione di principio dei radicali alla contemporaneità dei lavori di Commissione e di Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia proposta di chiedere al Presidente della Camera di autorizzare la nostra Commissione a tenere seduta durante i lavori dell'Assemblea.

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la seduta odierna sia sospesa fino alle 17.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 17,15).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

SERVELLO. Sento di dovere motivare l'atteggiamento del gruppo del MSI-destra nazionale facendo alcune considerazioni, innanzitutto di ordine generale.

Che l'editoria italiana attraverso anni difficili mi pare che sia ormai acquisito da tutti noi. Questi anni difficili sono caratterizzati, come sappiamo, dai problemi dei costi crescenti, dalle difficoltà finanziarie per l'approvvigionamento di carta. Inoltre, una questione che resterà aperta anche dopo l'approvazione di questo provvedimento è quella della partecipazione statale (Arbatax e monopolio Fabbri). Vi è poi una questione controversa, rappresentata dall'agganciamento delle provvidenze previste dalla legge al blocco del prezzo dei giornali.

Per quanto riguarda i problemi di ordine generale, i motivi che hanno indotto i parlamentari di ogni gruppo — compreso quello del MSI-destra nazionale — a presentare alcuni « strumenti » parlamentari riguardano soprattutto la garanzia di una reale libertà di stampa e di una informazione obiettiva, le quali però si dovrebbero muovere fuori da ogni discriminazione, mentre tuttora permangono discriminazioni odiose e, spesso, settarie.

Altro obiettivo è quello del superamento della crisi di qualità e di credibilità, nonché dei condizionamenti bancari e di gruppi finanziari, per cui si è assistito, negli ultimi anni, alla trasformazione dei gruppi editoriali in veri e propri feudi o addirittura in partiti occulti.

Un problema che è alla base della crisi è quello che riguarda la scarsa diffusione del quotidiano. Infatti, un solo cittadino su undici lo compera, e ciò costituisce un elemento piuttosto inquietante se si fanno i raffronti con i mercati dei quotidiani del resto d'Europa occidentale.

Altro elemento di distorsione nel campo editoriale è quello rappresentato dalla tendenza al monopolio pubblicitario. A nostro avviso, occorre avviare un processo di rinnovamento tecnologico all'altezza dei tempi; ma riteniamo che questo possa verificarsi al di fuori di una impresa editoriale assistita, che oggi può sopravvivere ma che è destinata a ricorrere ulterior-

mente all'assistenza se non vi sarà un adeguamento alle esigenze del mercato.

Pertanto, diciamo sì a questo intervento statale, ma no alla assistenza permanente, che è un po' la linea di tendenza dell'attuale modo di gestire l'intera economia del paese. Diciamo anche che non possono essere premiate le avventure e che non si può continuare nei salvataggi di regime (come nel caso Rizzoli-democrazia cristiana-*L'Adige*), di cui parlano, in questi giorni, le cronache politiche nel nostro paese. Non si possono incoraggiare le manovre politiche con finanziamenti bancari a carattere politico, come quelli recentemente rivelati sulla stampa, da parte di un istituto di diritto pubblico. Non si può denunciare drammaticamente la crisi delle partecipazioni statali, come fa De Michelis, e poi consentire gli sprechi per decine di miliardi, come avviene per il caso dello « statale » *Il Giorno*, caro alle sinistre dei vari colori.

Mi duole dire che neanche questa legge pone in grado di liberare la stampa da lacci e laccioli: i condizionamenti permarranno e forse si faranno più cauti e più occulti.

La trasparenza delle società proprietarie e delle fonti di finanziamento rappresenta una specie di dichiarazione d'intenti dalla quale speriamo emergano procedure e misure più penetranti. Ma qui il problema diventa di fiducia nell'esecutivo, nelle forze politiche, nella classe dirigente. E su questo vi è da parte nostra non l'accusa tardiva di Berlinguer, ma una precisa diagnosi negativa che coinvolge nelle responsabilità generali del potere anche il partito comunista. Il principio relativo alla garanzia della completezza e della imparzialità dell'informazione ci appare con questa legge come un messaggio futuribile piuttosto che un impegno serio e convincente. Non possiamo non condividere il principio del risanamento economico delle imprese, ma non vorremmo che esso si trasformasse nella perpetuazione di una politica aberrante di salvataggio di aziende fallimentari, a carico del contribuente, una specie di GEPI dell'editoria. Le perdite dell'intero comparto dell'editoria sono

li, davanti a noi, ad ammonire che non è possibile gestire le aziende editoriali con criteri politici, clientelari o comunque estranei alle leggi di mercato.

La recente relazione di Giovannini riferisce, in proposito, che le perdite contabili per il 1977 sono state di 43 miliardi, per il 1978 di 52 miliardi e per il 1979 di 47 miliardi; totale 143 miliardi. Le perdite reali sono state di 120 miliardi per il 1977, di 125 miliardi per il 1978 e di 152 miliardi per il 1979; totale: 400 miliardi, circa.

Corrisponde la legge in esame a queste esigenze ed a queste aspettative? Noi pensiamo di no; pensiamo che si tratti di un primo passo, di un generoso atto di buona volontà del quale dovrebbero prendere atto le forze economiche ed i giornalisti interessati.

Nel merito del provvedimento, riferendomi all'articolo 4, si può rilevare che al quarto comma è previsto che una impresa editrice che per espansione delle proprie vendite e per nuove iniziative giunge a controllare quotidiani la cui tiratura annua supera un terzo delle copie complessivamente tirate dagli altri quotidiani in Italia, debba perdere per l'anno solare successivo il diritto a tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

È vero che uno dei problemi fondamentali dell'informazione è quello della pluralità degli organi di stampa, ma ci si chiede se le imprese italiane debbano sempre ed in qualsiasi modo, anche quando non sia necessario, restare delle sovvenzionate dello Stato. In altre parole, di fronte alla situazione economica in cui versa, che non è certo rosea e che peggiorerà ancora, ci si chiede per quale motivo lo Stato debba indurre le imprese a non svilupparsi oltre un determinato limite prevedendo di penalizzarle con la esclusione dalle provvidenze di legge. In tal modo si induce l'iniziativa privata, in questo campo specifico dell'editoria, ad abbandonare qualsiasi sano criterio imprenditoriale, per adagiarsi sulla previsione assistenziale di uno Stato assai prodigo che, evidentemente, deve anche disporre di mezzi esuberanti, pur conclamando in ogni

momento il proprio dissesto economico e finanziario.

L'articolo 14 che disciplina l'autorizzazione della vendita dei giornali va posto in stretta relazione con l'articolo 50 che tratta del rilascio delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani. La normativa, così come proposta, affida alle regioni la definizione del problema e l'articolo 50 stabilisce che fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali le autorizzazioni per i posti fissi di vendita sono rilasciate dai sindaci. Con questa normativa si avrà un periodo di estrema confusione in quanto non risulta in alcuna parte della legge in esame la fissazione di un termine alle regioni per definire i criteri che intendono seguire nella concessione delle autorizzazioni di vendita. A noi sembra che questo sia il primo problema da risolvere, in modo da poter avere, almeno nell'arco di un anno, una normativa comune per tutta l'Italia.

Il Senato ha emendato il testo già approvato dalla Camera, prevedendo che le regioni, dopo aver tenuto conto delle esigenze derivanti dall'esistenza di altri punti vendita, possano concedere la autorizzazione ad alberghi, pensioni, librerie ed esercizi della grande distribuzione nonché per la vendita ambulante ed automatica. È evidente che le regioni saranno oggetto di pressione soprattutto delle compagnie dei grandi alberghi e della grande distribuzione. Se si deve addivenire ad una iniziativa del genere le norme prese come parametro per valutare l'opportunità della autorizzazione alla vendita dovrebbe essere molto più precisamente delimitate, oppure stabilire le distanze lineari da rivendita a rivendita come per gli alcolici e superalcolici o per le farmacie.

In un momento di crisi economica, quando si cerca di combattere l'inflazione introdotta nel sistema legislativo italiano, una norma simile a quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 17, vuol dire esporsi alle critiche più vive. Infatti, è concepibile, in un momento economico come l'attuale, che se un'impresa editoriale, grazie alla propria capacità di organizzazione del lavoro, riesce a porre in vendita,

con estremo beneficio per il lettore, un giornale a 100 lire debba perdere le provvidenze di legge previste per la stampa? Un'impresa del genere, in mezzo allo scialo generale che domina nel settore, dovrebbe non solo essere aiutata e sostenuta, ma dovrebbe essere additata come parametro alle altre imprese editrici di quotidiani in modo che anche queste apprendano sistemi e metodi di organizzazione aziendale meno onerosi o dispendiosi.

Il dottor Giovannini recentemente ha dichiarato che gli editori chiedono che venga loro concesso di fare il proprio mestiere. Noi vorremmo credergli sulla parola, ma la vicenda del *Corriere* rappresenta una secca smentita di questa diagnosi. Siamo tuttavia d'accordo con lui quando invita, più che le forze politiche, quelle imprenditoriali e gli stessi giornalisti, a guardare alla nuova era dell'informazione elettronica che rischia di sopravanzarci.

Da questo complesso di preoccupazioni e di speranze scaturisce il nostro voto favorevole alla legge sull'editoria, ferma restando la nostra sfiducia nella classe dirigente del paese ed in un certo mondo imprenditoriale assistito, lottizzato, legato al potere, condizionante il potere ed espropriatore del potere medesimo.

Lo Stato si appresta ad erogare un centinaio di miliardi per il 1980, 197 miliardi per il 1981, 113 per il 1982 e anni seguenti, mobilitando cospicue risorse finanziarie per crediti agevolati. Si tratta di un intervento senza precedenti, di un privilegio concesso rispetto ad ogni altro comparto industriale. Speriamo che questo grosso sacrificio richiesto al contribuente italiano non sia disperso al vento delle buone intenzioni e nell'inferno delle promesse vane dei marinai, dei navigatori della carta stampata e dei loro protettori.

BASSANINI. Il gruppo socialista ritiene che debba essere salutata con molta soddisfazione quella che ci auguriamo sia la fase finale dell'*iter* di approvazione della riforma dell'editoria di cui è assolutamente superfluo ricordare, in questa sede

ai colleghi che l'hanno vissuta e quindi ben la conoscono, la travagliata storia.

A me pare che il testo licenziato dal Senato introduca delle modificazioni in alcuni casi migliorative ed in altri no rispetto a quello approvato dalla Camera; in ogni caso, l'altro ramo del Parlamento ha legittimamente esercitato il proprio potere di integrazione delle nostre decisioni che erano state, talora, compromissorie.

Nonostante questi rilievi, per altro non di grande portata, noi riteniamo che il testo pervenuto dal Senato debba essere approvato nella sua integralità perché realizza in modo soddisfacente gli obiettivi di fondo della riforma che erano stati unanimemente individuati da quasi tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento. Infatti, non a caso, queste ultime — con la sola anche se rilevante eccezione del gruppo radicale — avevano apposto la propria firma al progetto di legge originario.

Credo sia opportuno richiamare, anche se con semplici accenni, quali fossero questi obiettivi. In primo luogo, la definizione di una specifica, nuova disciplina del settore editoriale che garantisca la trasparenza della proprietà e degli strumenti di finanziamento della stampa quotidiana e periodica, rendendo per la prima volta effettivamente operante il principio contenuto nell'articolo 21 della Costituzione.

In secondo luogo, ma pur sempre sullo stesso versante concettuale, si è inteso dar vita ad una rigorosa disciplina della possibilità di concentrazione delle testate che consentisse un controllo davvero efficace, articolato e penetrante delle pratiche monopolistiche o oligopolistiche che nel settore in questione si sono sempre rivelate particolarmente dannose dal momento che, al suo interno, non si tratta semplicemente di pratiche volte a limitare la concorrenza nella produzione di un bene o di un servizio, ma di limitare il pluralismo dei mezzi di informazione e di manifestazione del pensiero. Tale pluralismo rappresenta uno degli strumenti fondamentali, se non la condizione, per il funzionamento di uno Stato democratico dal momento che attraverso di esso soltanto

è possibile la formazione articolata delle opinioni, il che, a sua volta, è il presupposto della formazione delle maggioranze attorno alle diverse scelte politiche.

La proposta di legge al nostro esame, inoltre, realizza o quanto meno avvia, una operazione di risanamento del settore che è la condizione per il superamento della sua crisi; e lo fa in modo complessivamente soddisfacente attraverso la garanzia di un sostegno da parte dello Stato, dato, però, in modo progressivamente decrescente al fine di attenuare quel carattere di settore assistito che è proprio di quello editoriale italiano.

Come dicevo all'inizio di questo mio intervento, noi riteniamo che la proposta di legge realizzi dei notevoli passi avanti, anche se, indubbiamente, altri si sarebbero potuti fare soprattutto per quel che riguarda la eliminazione in prospettiva di vincoli esterni che limitano le possibilità di raggiungimento di un equilibrio tra costi e ricavi delle aziende editoriali. La mancanza di tale equilibrio è, ovviamente, alla base della crisi di tali aziende che sono costrette a ricorrere a fonti esterne di finanziamento che non sono mai disinteressate, esponendosi così al ricatto dei potentati economici, finanziari e, talvolta, politici a causa dell'intreccio esistente tra disponibilità di risorse finanziarie pubbliche e non e potere politico; intreccio che rappresenta — così com'è stato rilevato da noi e da altre forze politiche — uno dei fattori maggiormente incidenti sull'aggravamento della crisi dell'editoria e la causa principale della sua debolezza.

Come dicevo, il progetto di legge al nostro esame contribuisce allo scioglimento di questi vincoli e, quindi, raggiunge un obiettivo di grande portata, fondamentale per lo sviluppo e la sopravvivenza stessa della democrazia nel nostro paese.

Per queste ragioni ed anche per esigenze di rapidità, il gruppo socialista si dichiara favorevole all'approvazione senza modificazioni del testo pervenuto dal Senato.

MELEGA. Mi auguro che non si voglia interpretare in modo diverso da una normale discussione su un provvedimento di

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

legge la nostra intenzione di presentare alcuni emendamenti al testo trasmessoci dal Senato.

Il gruppo radicale ritiene, infatti, che alcuni punti di quest'ultimo possano essere modificati in meglio. In particolare intendo riferirmi all'articolo 15 che riguarda le rivendite; all'articolo 17, sul prezzo minimo; all'articolo 23, relativo alle limitazioni agli acquisti di carta, e all'articolo 48, relativamente alle sanzioni previste per coloro che non si adeguano alle disposizioni di legge.

Non ho altro da aggiungere in sede di discussione generale e mi riservo di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche apportate dal Senato.

MASTELLA, Relatore. Mi esimo dal replicare e ringrazio i colleghi per il rilevantissimo contributo dato alla definizione del provvedimento al nostro esame che non è soltanto il frutto di compromessi, ma anche e soprattutto di una forte volontà di convergenza.

Abbiamo ribadito in altre circostanze e, a mio avviso, è necessario sottolinearlo anche ora, che quella che ci accingiamo ad approvare è una delle poche leggi sulla quale si sia manifestata una volontà quasi unanime da parte del Parlamento.

A conclusione dell'*iter* del provvedimento desidero ringraziare il presidente che ci ha fornito un prezioso contributo in momenti nei quali sembrava che la divaricazione di posizioni fosse incolmabile; ringrazio, altresì, i colleghi che si sono impegnati nel corso di una lunga serie di riunioni per giungere ad un risultato apprezzabile.

Se le forze politiche hanno fatto il proprio dovere garantendo la libertà di stampa nel nostro paese, tocca ora ai giornalisti impegnarsi per garantire la libertà dell'informazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Titolarità delle imprese).

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche ed alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, nonché alle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.

Le azioni o le quote di un'impresa editrice di giornali quotidiani costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata non possono essere intestate a società fiduciarie o a società estere, salvo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 3. Analogo divieto vale per le azioni di società che direttamente o indirettamente controllino società editrici di giornali quotidiani o ad esse siano collegate a norma dell'articolo 2359 del codice civile.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio del-

l'editoria di cui all'articolo 11, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 12:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società e il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'articolo 2359 del codice civile o ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la comunicazione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che

violano le disposizioni dei commi precedenti.

Le società per azioni di cui al primo e secondo comma sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Titolarità delle imprese).

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche nonché alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.

È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani o ad esse siano collegate.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società e il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente,

nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'articolo 2359 del codice civile o ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la comunicazione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciarmente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici.

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

Quando una società a prevalente partecipazione statale, o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti.

Le società per azioni di cui ai commi primo, secondo e terzo sono in ogni caso

sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Trasferimento di azioni).

Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 12, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del dieci per cento del capitale sociale o della proprietà.

La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto

o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al dieci per cento.

Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà delle società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani.

L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, nonché i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2:

(Trasferimento di azioni).

Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del dieci per cento del capitale sociale o della proprietà.

La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al dieci per cento.

Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà delle società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani.

L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, nonché i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Intestazione a società con azioni quotate in borsa).

Le società con azioni quotate in borsa, intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani:

a) non sono tenute alle comunicazioni di cui al quinto comma, lettera d), dell'articolo 1;

b) sono tenute alle comunicazioni di cui al sesto comma dell'articolo 2, solo quando il trasferimento interessa più del cinque per cento del capitale sociale.

Ai fini del computo della maggioranza di cui al terzo comma dell'articolo 1, la intestazione a società con azioni quotate

in borsa di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di periodici è parificata all'intestazione a persone fisiche.

Ai fini di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 1, l'intestazione a società fiduciarie o estere di azioni di società di cui al primo comma del presente articolo è ammessa limitatamente a quote che non consentano di esercitare il controllo ai sensi del sesto comma dell'articolo 1.

Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che abbiano assolto agli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Intestazione a società con azioni quotate in borsa).

Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani:

a) non sono tenute alle comunicazioni di cui al sesto comma, lettera d), dell'articolo 1;

b) sono tenute alle comunicazioni di cui al sesto comma dell'articolo 2, solo quando il trasferimento interessa più del cinque per cento del capitale sociale.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 1, l'intestazione, a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile o a società con azioni quotate in borsa, di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o delle società che le controllano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile è parificata all'intestazione a persone fisiche.

Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che

abbiano assolto agli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(*Società in accomandita semplice*).

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, s'intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(*Concentrazioni nella stampa quotidiana*).

Gli atti di cessione di testate nonché di trasferimento fra vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di aziende editrici di giornali quotidiani e i contratti di affitto o affidamento in gestione delle testate sono nulli ove per effetto del trasferimento o dei contratti di affitto o affidamento in gestione l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.

Si considera dominante la posizione di una impresa allorquando, per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, di cessione, di affitto o di affidamento in gestione della testata, i giornali quotidiani editi dalla medesima, o da imprese controllate o che la controllano o ad essa collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il venti per cento delle copie complessi-

vamente tirate dai giornali quotidiani in Italia.

Si considera altresì dominante, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la posizione dell'impresa che viene in possesso o che si trova a controllare, per effetto di trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, ovvero di affitto o affidamento in gestione della testata, un numero di testate:

a) superiore al cinquanta per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata;

b) che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il cinquanta per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini del presente comma si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni.

L'impresa editrice che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunge a controllare quotidiani la cui tiratura supera un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia perde il diritto a tutte le provvidenze e agevolazioni di cui al titolo II della presente legge.

Il Garante di cui all'articolo 9, quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al primo comma, deve presentare domanda al tribunale competente, ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità degli atti di cui al medesimo primo comma.

L'azione di nullità di cui al comma precedente può essere altresì proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.

Su richiesta motivata del Garante il tribunale adotta entro quindici giorni i provvedimenti di urgenza che appaiono,

secondo le circostanze, più idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti della eventuale dichiarazione di nullità.

È competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2, della avvenuta proposizione dell'azione di cui al quinto comma del presente articolo.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione del precedente, è diventato articolo 4:

ART. 4.

(Concentrazioni nella stampa quotidiana).

Gli atti di cessione di testate nonché di trasferimento fra vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di aziende editrici di giornali quotidiani e i contratti di affitto o affidamento in gestione delle testate sono nulli ove per effetto del trasferimento o dei contratti di affitto o affidamento in gestione l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.

Si considera dominante la posizione di una impresa allorquando, per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, di cessione, di affitto o di affidamento in gestione della testata, i giornali quotidiani editi dalla medesima, o da imprese controllate o che la controllano o ad essa collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il venti per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia.

Si considera altresì dominante, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la posizione dell'impresa che viene in pos-

sesso o che si trova a controllare, per effetto di trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, ovvero di affitto o affidamento in gestione della testata, un numero di testate:

a) superiore al cinquanta per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata;

b) che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il cinquanta per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini del presente comma si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi; quelle del sud, comprendente le rimanenti regioni.

L'impresa editrice che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunge a controllare quotidiani la cui tiratura annua supera un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia perde per l'anno solare successivo a quello in cui abbia superato tale limite, il diritto a tutte le provvidenze e agevolazioni di cui al titolo II della presente legge.

Il Garante di cui all'articolo 8, quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al primo comma, deve presentare domanda al tribunale competente, ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità degli atti di cui al medesimo primo comma.

L'azione di nullità di cui al comma precedente può essere altresì proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.

Su richiesta motivata del Garante il tribunale adotta entro quindici giorni i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti della eventuale dichiarazione di nullità.

È competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2, della avvenuta proposizione dell'azione di cui al quinto comma del presente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Cessazione di testata giornalistica).

Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di cessazione della pubblicazione del giornale, se la cooperativa fra giornalisti costituita a norma del primo comma dell'articolo 7 intende acquistarne la testata, deve comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni più vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa non adegui entro quindici giorni la sua offerta, su questa prevalgono quelle più vantaggiose, purché il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata è ceduta alla cooperativa. In difetto di accordo, il prezzo di vendita è determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa fra giornalisti, di cui al primo comma dell'articolo 7, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi.

Nei casi di acquisto della testata, e nei sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all'articolo 7 hanno facoltà di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali già praticate con il precedente editore.

Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non è regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, è determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.

Il Senato ha così modificato questo articolo che è diventato articolo 5:

ART. 5.

(Cessazione di testata giornalistica).

Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà dello editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo e del secondo comma del successivo articolo 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni più vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle più vantaggiose, purché il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata è ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita è determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà di un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni già praticate con il precedente editore.

Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel

termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni già praticate con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni.

Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all'articolo 6 hanno facoltà di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali già praticate con il precedente editore.

Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non è regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, è determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Cooperative giornalistiche).

Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1957, n. 302, modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Ai fini della presente legge si intendono altresì per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa.

Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonché limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della presente legge, le cooperative devono associare almeno il cinquanta per cento dei dipendenti aventi contratto di lavoro con la cooperativa medesima o, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata.

Gli statuti debbono consentire la partecipazione, alle rispettive cooperative, degli altri dipendenti dell'impresa che ne facciano richiesta.

Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalità fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata.

Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i di-

pendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una società cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

(Cooperative giornalistiche).

Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Ai fini della presente legge si intendono altresì per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa.

Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, non-

ché limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della presente legge, le cooperative devono associare almeno il cinquanta per cento dei dipendenti aventi contratto di lavoro con la cooperativa medesima o, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata.

Gli statuti debbono consentire la partecipazione, alle rispettive cooperative, degli altri dipendenti dell'impresa che ne facciano richiesta.

Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalità fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata.

Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una società cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Bilanci delle imprese).

Le imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al servizio dell'editoria, che ne cura il deposito presso il registro di cui all'articolo 12, i propri bilanci redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il bilancio deve essere redatto, con riferimento alle imprese, per quanto riguarda lo stato patrimoniale e, con riferimento alle singole testate edite, per quanto riguarda il conto dei profitti e delle perdite.

Al bilancio devono essere annessi i dati statistici di cui all'allegato A della presente legge, nonché l'indicazione della impresa concessionaria della pubblicità, dell'eventuale importo del minimo garantito e di ogni altro provento di natura pubblicitaria, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori ed i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme superiori a lire un milione nello anno a favore dell'impresa e delle testate da essa edite.

Le società che controllano, ai sensi del sesto comma dell'articolo 1, una o più imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, al servizio dell'editoria il bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il modello stabilito con le modalità di cui al primo comma.

I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbo-

nomento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire devono, a decorrere dall'esercizio 1981, essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il disposto del comma precedente si applica in ogni caso ai bilanci delle imprese appartenenti a gruppi che abbiano ricavi netti annui complessivi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire.

Entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio, ciascuna testata deve pubblicare il conto dei profitti e delle perdite ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'azienda editrice, nonché eventualmente il bilancio consolidato del gruppo al quale appartiene l'azienda stessa.

L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa che rifiutano o omettono il deposito e la pubblicazione del bilancio secondo il modello stabilito ai sensi del primo, terzo e quarto comma, ovvero non vi provvedono nei termini indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre a dieci milioni di lire.

In caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Bilanci delle imprese).

Le imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al servizio dell'editoria, che ne cura il deposito presso il registro di cui all'articolo 11, i propri bilanci redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio

stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il bilancio deve essere redatto, con riferimento alle imprese, per quanto riguarda lo stato patrimoniale e, con riferimento alle singole testate editte, per quanto riguarda il conto dei profitti e delle perdite.

Al bilancio devono essere annessi i dati statistici di cui all'allegato A della presente legge, nonché l'indicazione della impresa concessionaria della pubblicità, dell'eventuale importo del minimo garantito e di ogni altro provento di natura pubblicitaria, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori ed i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme superiori a lire un milione nello anno a favore dell'impresa e delle testate da essa editte.

Le società che controllano, ai sensi del settimo comma dell'articolo 1, una o più imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, al servizio dell'editoria il bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il modello stabilito con le modalità di cui al primo comma.

I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il disposto del comma precedente si applica in ogni caso ai bilanci delle imprese appartenenti a gruppi che abbiano ricavi netti annui complessivi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire.

Entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio, ciascuna

testata deve pubblicare il conto dei profitti e delle perdite ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'azienda editrice, nonché eventualmente il bilancio consolidato del gruppo al quale appartiene l'azienda stessa.

L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa che rifiutano o omettono il deposito e la pubblicazione del bilancio secondo il modello stabilito ai sensi del primo, terzo e quarto comma, ovvero non vi provvedono nei termini indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre a dieci milioni di lire.

In caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

L'onorevole Servello ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole:

« sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai Regolamenti delle due Camere, dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica », *con le seguenti:*
« sentito il parere di una Commissione speciale bicamerale per la legge sull'editoria composta da 14 deputati e 14 senatori. Il parere di detta Commissione ha carattere consultivo e, salvo quanto disposto dal suo regolamento interno, viene espresso entro 15 giorni dalla data dell'arrivo della richiesta.

I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, di comune accordo, nominano il Presidente della Commissione ».

SERVELLO. Dichiaro di ritirare questo emendamento, così come ritirerò quelli da me presentati agli articoli 9, 25, 26, 32 e 54, tutti riguardanti l'intervento delle Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento. Vorrei, però, sottolineare come si tratti di materia che meriterà, almeno nella prassi, una profonda meditazione in quanto la legge, a tale proposito, si esprime in maniera talmente vaga da dare adito a dubbi. Infatti, secondo il testo sot-

toposto al nostro esame, alle Commissioni parlamentari competenti per materia spetta una serie talmente vasta di adempimenti da far lecitamente supporre che questi debbano, invece, ricadere sotto la competenza di più Commissioni. Si tratta di una serie di considerazioni che affido alla riflessione dei colleghi, del presidente e del rappresentante del Governo affinché, in sede di applicazione della legge, ne tengano conto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 7 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Garante dell'attuazione della legge).

Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito un organo di garanzia.

Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta una relazione semestrale al Parlamento sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché dei dati di cui al primo comma dell'articolo 13; riferisce, sulle materie affidategli, alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge.

Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

Il Garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare per la durata

del suo mandato alcuna attività professionale diversa dall'insegnamento, né essere amministratore di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Qualora il Garante sia un magistrato in attività di servizio, all'atto dell'accettazione della nomina viene collocato fuori ruolo. Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto a controllo della Corte dei conti.

Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Garante dell'attuazione della legge).

Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito un organo di garanzia.

Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché dei dati di cui al primo comma dell'articolo 12; riferisce, sulle materie affidategli, alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge.

Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

Il Garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare per la durata del suo mandato alcuna attività professionale né essere amministratore di enti pubblici e privati né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se professore universitario di ruolo, viene collocato in aspettativa; se magistrato in attività di servizio viene collocato fuori ruolo. Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto a controllo della Corte dei conti.

Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garan-

te, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Funzioni del Garante).

Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve, tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 11, copia delle comunicazioni previste dalle lettere *a)* e *b)* del quinto comma, dal sesto comma e dal settimo comma dell'articolo 1, dal primo, quinto e sesto comma dell'articolo 2, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 6 e dal sesto comma dell'articolo 13; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 26 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 24, 26, 28 e 29; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo 27 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

Il Garante dà inoltre tempestiva notizia scritta alle Commissioni parlamentari competenti delle comunicazioni di cui all'articolo 1, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, sesto e settimo comma, e all'articolo 2, primo, quinto e sesto comma.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Funzioni del Garante).

Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve, tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere *a)* e *b)*, settimo, nono e decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto dell'articolo 2, dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto comma dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

Il Garante dà inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell'articolo 8, alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi sesto, lettere *a)* e *b)*, settimo, nono e decimo, e all'articolo 2, commi primo, quinto e sesto.

L'onorevole Servello ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: « il Garante dà inoltre tempestiva notizia scritta » con le seguenti: « il Garante, tramite le Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica dà inoltre tempestiva notizia scritta ».

Aggiungere il seguente comma:

« Tutte le notizie, le informazioni o quanto altro previsto dalla presente leg-

ge che il Garante deve far pervenire alle Commissioni sia della Camera che del Senato sono sempre trasmesse tramite le Presidenze delle relative Camere ».

SERVELLO. Dichiaro di ritirare i due emendamenti, ma desidero rilevare subito che non hanno carattere paraostruzionistico, in quanto non v'è dubbio che ci troviamo di fronte ad uno degli articoli più importanti di tutto il provvedimento, quello, appunto, in cui viene delineata la figura del Garante. Si tratta, pertanto, di un complesso di comunicazioni le quali, secondo la loro sostanza, andrebbero fatte a diverse Commissioni, creando così dubbi sull'unitarietà di indirizzo.

Non si comprende, inoltre, perché il Garante dovrebbe dare tempestivamente notizia scritta.

Per questi motivi, ritengo che si debba riflettere, in fase esecutiva, quando dovranno essere attribuiti ad una particolare Commissione o ad una Commissione speciale i compiti previsti dall'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo approvato dal Senato.

(*E approvato*).

L'articolo 10 (articolo 11 nel testo della Camera) non è stato modificato.

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(*Registro nazionale della stampa*).

È istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta è affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di:

- 1) giornali quotidiani;
- 2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'articolo 20;

3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'articolo 20.

I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare:

a) una dichiarazione, con firma autenticata, dalla quale risultino il nome e il domicilio del proprietario o di chi esercita l'attività editoriale, se diverso dal proprietario;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui il proprietario o chi esercita l'attività editoriale sia una società;

c) una dichiarazione contenente lo elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.

Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;

c) una dichiarazione contenente lo elenco delle testate giornalistiche servite.

Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni.

Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non chiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa è disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne dà immediata comunicazione al Garante.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'articolo 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni del presente articolo.

Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Registro nazionale della stampa).

È istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta è affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di:

- 1) giornali quotidiani;
- 2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'articolo 18;
- 3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'articolo 18.

I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprietà della testata edita, nonché di chi esercita l'attività editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di società;

c) una dichiarazione contenente lo elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.

Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;

c) una dichiarazione contenente lo elenco delle testate giornalistiche servite.

Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni.

Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non chiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa è disposta d'ufficio dal servizio del-

l'editoria, che ne dà immediata comunicazione al Garante.

Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'articolo 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni del presente articolo.

Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

(Imprese concessionarie di pubblicità).

Le imprese concessionarie di pubblicità sono tenute a depositare presso il registro nazionale della stampa, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilan-

cio, integrato da un allegato che evidenzia in modo analitico le risultanze contabili afferenti la pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. Lo allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 8 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.

I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità e i relativi allegati devono essere pubblicati, entro dieci giorni dallo avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicità che produce il bilancio.

Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale.

Il limite di concentrazione si ritiene superato anche nel caso in cui, coincidendo la proprietà della concessionaria di pubblicità e quella di testate giornalistiche a norma dell'articolo 2359 del codice civile, uno stesso proprietario superi i limiti di cui all'articolo 5.

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 12, i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal quinto comma dell'articolo 1.

È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità di concedere, e agli editori di giornali di accettare, i minimi

garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del quindici per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la multa pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

(Imprese concessionarie di pubblicità).

Le imprese concessionarie di pubblicità sono tenute a depositare presso il registro nazionale della stampa, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzia in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13.

I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità e i relativi allegati devono essere pubblicati, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicità che produce il bilancio.

Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura com-

pletiva superi il trenta per cento di quella nazionale.

Il limite di concentrazione si ritiene superato anche nel caso in cui, coincidendo il controllo della concessionaria di pubblicità e quello di testate giornalistiche a norma dell'articolo 2359 del codice civile, uno stesso proprietario superi i limiti di cui all'articolo 4.

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal stesso comma dell'articolo 1.

È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità di concedere, e agli editori di giornali di accettare, i minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del quindici per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente. Ai fini del computo di tale aumento, non viene tenuto conto delle variazioni del gettito pubblicitario derivanti dalle variazioni delle tariffe praticate dai giornali. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la multa pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 13 (articolo 14 nel testo della Camera, non è stato modificato.

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

(Autorizzazioni per la vendita).

Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai seguenti criteri.

Le regioni definiscono gli organi e gli indirizzi della programmazione, assicurando nella promozione dei piani la consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni ed i comprensori in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono ai seguenti criteri:

a) per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonché delle condizioni di accesso;

b) per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;

c) per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso.

L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari diretti. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento a terzi.

Il divieto di cui al comma precedente è sospeso per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni sono concesse con priorità ai terzi cui è stata affidata la rivendita.

Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni.

Qualora non esistano domande per la gestione dei punti ottimali di vendita fissati nei piani predisposti a norma dei commi precedenti, i comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

b) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

c) per la vendita di giornali quotidiani e periodici in alberghi, pensioni, li-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

briere ed esercizi della grande distribuzione;

d) per la consegna, porta a porta, curata dall'editore per le proprie pubblicazioni.

Le modalità della vendita ambulante e automatica delle pubblicazioni non comprese nel comma precedente sono definite con accordi tra le categorie.

Le rivendite di giornali o riviste autorizzate ai sensi del presente articolo possono curare il recapito a domicilio di giornali e periodici a clienti che ne facciano richiesta.

I titolari delle rivendite nonché le librerie e gli esercizi della grande distribuzione sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

(Autorizzazioni per la vendita).

Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai seguenti criteri.

Le regioni definiscono gli indirizzi della programmazione, assicurando nella promozione dei piani la consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono ai seguenti criteri:

a) per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in

ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonché delle condizioni di accesso;

b) per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;

c) per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso;

d) per la vendita di giornali quotidiani e periodici in alberghi, pensioni, librerie ed esercizi della grande distribuzione, e per la vendita ambulante ed automatica delle pubblicazioni si deve tener conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione ai precedenti punti a), b) e c).

L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti o affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.

Il divieto di cui al comma precedente è sospeso per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni sono concesse con priorità ai terzi cui è stata affidata la rivendita.

Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni.

Qualora non vengano presentate domande per la gestione dei punti ottimali di vendita fissati nei piani predisposti a norma dei commi precedenti, i comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di

rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

b) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

c) per la consegna, porta a porta, curata dall'editore per le proprie pubblicazioni.

Le rivendite di giornali o riviste autorizzate ai sensi del presente articolo possono curare il recapito a domicilio di giornali e periodici a clienti che ne facciano richiesta.

I titolari delle rivendite nonché le librerie e gli esercizi della grande distribuzione sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

Gli onorevoli Melega e Roccella hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Chiunque sia titolare di una qualsiasi autorizzazione commerciale di vendita al minuto può vendere giornali quotidiani.

Le regioni definiscono gli indirizzi per l'assegnazione ai titolari di autorizzazioni di rivendita di giornali quotidiani e periodici, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di altre autorizzazioni al commercio a titolo compensativo. Tali autorizzazioni sono rilasciate dai co-

muni in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni ».

Al terzo comma aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« e) per quanto riguarda i giornali quotidiani i piani debbono in ogni caso perseguire il raddoppio, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dei punti di vendita esistenti alla data medesima ed entro tali limiti debbono includere tra i beneficiari delle nuove autorizzazioni i titolari di altre autorizzazioni al commercio che ne facciano richiesta. Le regioni definiscono gli indirizzi per l'assegnazione ai titolari di autorizzazioni di rivendita di giornali quotidiani e periodici, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di altre autorizzazioni al commercio a titolo compensativo. Tali autorizzazioni sono rilasciate dai comuni in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni ».

MELEGA. Il problema della distribuzione costituisce, come ben sappiamo, uno dei più stretti « colli di bottiglia » dell'industria editoriale italiana proprio per la situazione che si è creata storicamente nella distribuzione dei giornali e nella sua struttura commerciale.

In verità, l'articolo 14 del testo approvato dal Senato non dà indicazioni precise per l'aumento dei punti di vendita. Mi rendo conto del fatto che la categoria degli edicolanti preme in senso contrario a tale aumento e del fatto che la loro sia una pressione legittima in quanto mira alla difesa di un interesse corporativo parziale di cui ci si deve rendere conto. Tuttavia tale pressione va contro il fine più generale di un maggiore sviluppo delle vendite dei quotidiani.

I due emendamenti presentati dal gruppo radicale, i quali si inquadrano in una filosofia generale di maggiore liberalizzazione dell'editoria, contemplano il primo l'estensione della concessione alla vendita dei giornali quotidiani a tutti coloro i

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

quali siano titolari di una qualsiasi auto-rizzazione commerciale di vendita al minuto, il secondo la previsione, nei piani regionali, del raddoppio dei punti di vendita entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento.

Anche se stabilissimo, come abbiamo fatto, una legislazione molto dettagliata su questo aspetto dell'attività editoriale, non raggiungeremmo lo scopo di aumentare le vendite dei quotidiani.

ZANFAGNA. Dichiaro che il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dei due emendamenti testé illustrati, innanzitutto perché quanto suggerisce Melega è già in atto nella maggior parte dei paesi europei e poi perché da un lato tende a far aumentare la diffusione dei giornali e, dall'altro, tende a stroncare certe situazioni camorristiche che oggi sono alla base della vita delle edicole, le quali hanno una commissione paritetica in cui non si può entrare se non a certi prezzi!

BERNARDI ANTONIO. Il gruppo comunista voterà contro i due emendamenti del gruppo radicale non solo per le ragioni di carattere generale che sono state già esposte ma anche perché ritiene che tra le modifiche rilevanti introdotte dal Senato nel provvedimento in discussione questa sia accoglibile.

La *ratio* di questo provvedimento è quella di governare la situazione dell'editoria in una fase di passaggio da una situazione di assistenza estremamente difficile ad una situazione nuova, senza produrre traumi a categorie le quali hanno interessi legittimi da salvaguardare.

D'altro canto, la considerazione di Melega secondo cui il testo modificato dal Senato non impone ma prevede una programmazione dovrebbe convincerlo che questo è un modo giusto di andare verso un aumento dei punti di vendita contrattato con le categorie interessate.

MASTELLA, *Relatore*. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti presentati dal gruppo radicale.

COMPAGNA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario ad essi, perché contrario ad una ulteriore « lettura » del provvedimento da parte del Senato.

MELEGA. Queste dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo riflettono un pensiero che aleggia sulla maggior parte di questa Commissione. Diciamo questo perché abbiamo già detto — e lo ripetiamo — che non sarebbe un danno se il provvedimento dovesse ritornare al Senato in seguito alle modifiche migliorative apportate dalla Commissione.

COMPAGNA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non sarebbe un danno, onorevole Melega, ma un inconveniente. Devo dare atto al Senato di una sua sobrietà nell'approvazione di emendamenti ed è questa la ragione della considerazione che ho prima svolto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Melega e Roccella sostitutivo dell'intero articolo, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Melega e Roccella aggiuntivo al terzo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

(Diffusione di giornali nelle scuole).

In ogni istituto o scuola secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonché un locale per la loro lettura.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la realizzazione di quanto stabilito dal comma precedente.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

(Diffusione di giornali nelle scuole).

In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonché un locale per la loro lettura.

Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per l'attuazione di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando comunque criteri di imparzialità.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 16 (articolo 17 del testo della Camera) non è stato modificato. La Camera aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

(Prezzo dei giornali quotidiani).

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.

Le imprese editrici di giornali quotidiani, che non si uniformano alle determinazioni di cui al precedente comma, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 24, salvo che adottino un prezzo diverso per singole testate e per non più di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento rispetto a quello stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi o un

prezzo inferiore per testate che contengono in media non più di dieci pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59.

Allo scadere del quinquennio previsto dall'articolo 24, il prezzo del giornale quotidiano è libero.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

(Prezzo dei giornali quotidiani).

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.

Le imprese editrici di giornali quotidiani, che non si uniformano alle determinazioni di cui al precedente comma, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22, salvo che adottino un prezzo diverso per una sola testata e per non più di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento rispetto a quello stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi o un prezzo inferiore di non oltre il 50 per cento per testate che contengano in media non più di dodici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59.

Allo scadere del quinquennio previsto dall'articolo 22, il prezzo del giornale quotidiano è libero.

L'onorevole Melega ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma ripristinare il testo approvato dalla Camera.

Al secondo comma, sostituire le parole da: o un prezzo inferiore di non oltre il 50 per cento, a: centimetri 43 per 59, con le parole: o un prezzo inferiore che superi comunque i costi del prodotto.

Al secondo comma sostituire le parole: o un prezzo inferiore di non oltre il 50 per cento, con le parole: o un prezzo inferiore di non oltre il 63 per cento.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

Al secondo comma sopprimere le parole da: per testate, a: centrimetri 43 per 59.

Al secondo comma, dopo le parole: per testate che contengano in media non più di dodici pagine, *inserire le altre:* di testo giornalistico.

Al secondo comma sostituire le parole: non più di dodici pagine, *con le parole:* non più di 20 pagine.

MELEGA. A giustificazione degli emendamenti testé letti dal presidente, mi richiamo a quanto detto dal rappresentante del Governo a proposito delle modifiche introdotte dal Senato. Desidero ricordare che tra i rappresentanti dei gruppi dei due rami del Parlamento si era raggiunto l'accordo, naturalmente informale, di un opportuno contatto qualora il Senato avesse inteso apportare modifiche rilevanti al testo approvato dalla Camera. Questo modo di procedere, che avrebbe evitato il pericolo di una ulteriore rilettura del progetto di legge, non è stato seguito ed ha portato, in questo caso, ad una modifica particolarmente grave, una modifica « fotografica ». Intendo dire, cioè, che abbiamo tante volte deprecato l'inserimento di articoli o emendamenti che volessero adattarsi al caso specifico di un giornale o di una testata, ma nonostante ciò il Senato ha apportato un emendamento « fotografico » che risulta punitivo nei confronti del solo quotidiano che oggi in Italia si vende a cento lire. Ora, premesso che non abbiamo nessun interesse in quel quotidiano, perché lontano dalla nostra linea politica, penso si sia toccato, in senso negativo, il principio fondamentale; e qui mi richiamo ai colleghi della maggioranza, ma anche ai colleghi socialisti e comunisti affinché non considerino punitivo il ritorno del provvedimento al Senato qualora fossero accolte le modifiche da noi proposte.

Con il primo emendamento chiediamo il ripristino del testo approvato dalla Camera perché esso consentiva ad ogni editore, se lo avesse desiderato, di vendere il suo prodotto ad un prezzo non infe-

riore al 25 per cento del prezzo fissato dal CIP. L'argomentazione portata a sostegno della modifica del Senato è speciosa perché i contributi vengono dati a chi edita un giornale. Che poi l'editore se ne serva per aprire un ufficio a New York, per assumere tre inviati o per tenere più basso il prezzo del giornale è affar suo. È una sua utilizzazione da parte dell'azienda editoriale nel quadro di un'economia che abbiamo voluto trasparente.

Francamente, non riesco a capire perché non si debba consentire ad un editore di vendere il proprio giornale a 100 lire. È chiaro che tale editore intende rivolgersi ad un acquirente che non è in grado di spendere di più, favorendo così la diffusione dell'informazione quotidiana che tutti sappiamo quanto sia scarsa, soprattutto se rapportata alla media degli altri paesi. Dicendo queste cose, mi rivolgo in particolare ai colleghi comunisti e mi meraviglio che non abbiano preso essi l'iniziativa di vendere un giornale a 100 lire.

FAENZI. È già molto faticoso vendere uno a 400!

MELEGA. Ripeto che non riesco a capire perché il gruppo comunista voglia imporre ad un editore, che ritiene di poterlo economicamente fare, di vendere un giornale a cifre superiori a quelle da lui stesso fissate.

La *ratio* della riforma dell'editoria, infatti, non è solo quella di garantire al settore un finanziamento di 600 miliardi, ma è soprattutto quella di mettere a disposizione del cittadino un prodotto al prezzo più basso possibile. Concedendo un così notevole finanziamento e poi imponendo prezzi più alti di quelli che un editore è disposto a praticare, non capisco quale bene comune si tuteli, e chiedo ai colleghi comunisti, se ne sono in grado, di indicarmelo non dimenticando che se oggi l'unico giornale che pratica il prezzo più basso per copia è di una certa tendenza, domani potrebbe essere di un'altra. Personalmente credo che la liberalizzazione più ampia in questo campo rappresenti un bene per tutti.

Come dicevo già all'inizio di questo intervento, non esistono, con riferimento al prezzo minimo, problemi relativamente alla trasparenza dei bilanci delle aziende editoriali, disciplinata da altri articoli del provvedimento. Ho voluto ricordare ciò affinché mi sia risparmiata un'altra lezione sul *dumping*. Ritengo, infatti, che questa argomentazione sia speciosa dato che gli editori sono liberi di spendere come credono il contributo ad essi erogato; e se qualcuno vuole utilizzarlo non per costruire una nuova sede in marmo ma per vendere le copie del suo giornale a 100 lire, non credo si possa parlare di *dumping*.

Se si vuole, si può chiedere l'introduzione di ulteriori controlli sulla trasparenza dei bilanci e della pubblicità dato che non abbiamo certamente sconfitto ogni possibilità di intervento esterno sulle aziende, ma non credo si possa costringere un editore a vendere ad un prezzo superiore a quello che è disposto a praticare.

Per queste ragioni noi abbiamo proposto il ripristino del testo dell'articolo approvato dalla Camera.

Do per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 17.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Servello, Franchi e Zanfagna hanno presentato i seguenti emendamenti:

Ripristinare il testo dell'articolo 17 approvato dalla Camera.

Al secondo comma, sostituire le parole: « che non si uniformano alle determinazioni di cui al precedente comma », con le seguenti: « che praticano un prezzo maggiore di quello determinato al precedente comma ».

Al secondo comma sopprimere le parole: « di non oltre il 50 per cento ».

SERVELLO. Mi limiterò all'illustrazione del secondo emendamento letto testè dal presidente. Esso va incontro alle esigenze poste in evidenza dal collega Melega e nasce dalla considerazione che è davvero singolare che in una legge quale

quella che ci accingiamo ad approvare venga punito l'editore il quale vuole dare al cittadino un prodotto ad un prezzo molto inferiore rispetto a quello di mercato.

Da questo punto di vista non credo si pongano i problemi sollevati da altri colleghi soprattutto quelli di una mancanza di trasparenza del bilancio. I casi sono due: o l'operazione è economicamente valida, e perciò va avanti, o è fallimentare per cui il giornale è costretto a chiudere.

Il nostro emendamento ha una logica difficilmente contestabile in quanto, oltre a eliminare la stortura della rigida fissazione del prezzo minimo, mira a far sì che non godano dei vantaggi di cui alla legge gli editori che praticano dei prezzi superiori a quelli stabiliti. Per questa ragione noi insistiamo per la votazione del nostro emendamento preferendolo a quello del collega Melega che pur va nella stessa direzione ma ha, secondo noi, una portata più limitata.

FRANCHI. Su questi emendamenti chiedo la votazione a scrutinio segreto.

MASTELLA, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti.

COMPAGNA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io.

PAVOLINI. In sede di dichiarazione di voto desidero brevissimamente ritornare sulla questione del prezzo minimo facendo osservare al collega Melega che il problema oggi non è quello di evitare un ulteriore esame del progetto di legge da parte del Senato, bensì quello di esaminare nel merito le modifiche apportate dal Senato. Secondo me questa modifica è assolutamente giusta. Il secondo comma dell'articolo 17 prevede la corresponsione dei contributi a condizione che i giornali non vengano venduti ad un prezzo inferiore del 50 per cento rispetto a quello fissato dal CIP.

All'onorevole Melega che parla tanto della *ratio* complessiva del provvedimento

e del risanamento finanziario, faccio presente che si ha la concessione di contributi per un determinato periodo di tempo nel quale viene definito un prezzo dal CIP. Non capisco perché si debba togliere questo principio secondo cui, ripeto, esiste un prezzo fissato dal CIP al quale è subordinata la concessione dei contributi per un determinato periodo.

L'onorevole Melega, che a parole si preoccupa tanto dei poveri, ha la tendenza ad indicare ai comunisti quale comportamento debbono tenere nei confronti dei lavoratori. Il fatto è che, se si andasse al di sotto di quella percentuale, ci troveremo di fronte alla concorrenza sleale, al *dumping*, che si può ottenere in vari modi, non soltanto non costruendo palazzi, ma anche facendo lavoro nero o adottando altri sistemi per risparmiare sul costo, e potendo praticare quindi prezzi più bassi.

A nostro giudizio non è possibile che un giornale, il cui prezzo sia inferiore del 50 per cento rispetto a quello fissato dal CIP, venga sovvenzionato con i contributi dello Stato e della collettività. Questo è il punto.

Devo inoltre dire all'onorevole Melega che non è bene informato, perché non si tratta solo di un giornale, ma ve ne sono altri, a Firenze e nel sud, e, se non si approvasse il testo del Senato, ne sorgerebbero altri da parte di ricchi, non di poveri, perché sono i miliardari in grado di fare il *dumping* per strozzare l'iniziativa di chi vuole operare in una economia onesta.

Per questi motivi ritengo che si debba mantenere il testo del Senato.

BAGHINO. Sarei grato ai colleghi se riflettessero sull'articolo 17 che ritengo si debba sopprimere proprio per i motivi per cui nella VII e nella VIII legislatura abbiamo cominciato l'esame del provvedimento.

Si è stabilito che, scaduto il quinquennio, il prezzo del giornale quotidiano sarà libero, ma in questi cinque anni chi lo attuerà per primo non sarà punibile anche perché la lotta impari fra i giornali non

avviene tanto sul prezzo. Infatti, il prezzo unico che stabiliamo riguarda sia il *Corriere della Sera* con trentadue pagine sia gli altri giornali con otto o dodici pagine. Questa non è libertà, ma imperio, un errore fondamentale, e così facendo si va contro i principi alla base del provvedimento.

Delle trentadue pagine di un quotidiano molte hanno un contenuto pubblicitario, calcolate per il rimborso carta, che danno la sensazione al lettore di avere un giornale ben più ricco di notizie rispetto a un piccolo giornale di ventiquattro pagine, di formato ridotto, denso però di informazioni.

Non è vero che si tratta di una concorrenza sleale. Infatti, se vi fosse il fattore concorrenziale, i giornali non conterebbero trentadue pagine, dal momento che se ne limiterebbe il numero per sopportare un costo minore. Se si arriva a stampare quel numero di pagine, evidentemente si ha un vantaggio. Ora, perché i giornali che contengono trentadue pagine debbono godere delle provvidenze fissate nella proposta di legge, mentre quelli con un numero ridotto di pagine, e quindi con un minore onere per il lettore, non ne debbono usufruire? È una condizione di parità.

L'articolo 21 della Costituzione sancisce la libertà d'informazione, mentre noi intendiamo stabilire un calmere nell'unico settore che dovrebbe avere al contrario la massima espansione e libertà: infatti, più informazione vi è, anche con un manoscritto, meglio è. Quando pensiamo di fissare il calmere sui generi alimentari, provochiamo la ribellione dei commercianti e dei rivenditori. Così, nel campo giornalistico, tutto il settore si ribellerà alla fissazione del calmere.

Ritengo che sia molto più pericoloso il primo comma del secondo. In esso si dice: « Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani ». Di conseguenza, con il prezzo a quattrocento lire, la percentuale del 50 per cento diverrà più alta e si avrà quin-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

di un costo maggiore per quei giornali che cercano di raggiungere il pubblico ad un costo minore. Poi, cosa vuol dire una volta all'anno? Che tra sei mesi o un anno il prezzo salirà a seicento lire e che un giornale potrà essere venduto al prezzo minimo di trecento lire a condizione che contenga in media non più di dodici pagine di formato grande. In questo modo stabiliamo due imposizioni.

Ritengo, pertanto, che l'articolo 17 debba essere interamente soppresso, perché urta contro i principi del provvedimento e poi perché in questi cinque anni (ormai sono diventati nove, perché quattro sono già passati e da quattro anni gli editori hanno come minimo già il rimborso della carta, e quindi le agevolazioni, almeno come rimborso della carta, si hanno da nove anni) non favoriamo alcuna iniziativa per cui alla fine si possa dichiarare che le agevolazioni non sono più necessarie.

Colleghi, vi esorto a riflettere sull'articolo 17 che contiene una ingiustizia che dobbiamo eliminare. D'altro canto, l'esigenza di un trattamento particolare per gli editori che vogliono vendere il giornale ad un minor prezzo...

PAVOLINI. Possiamo anche riconoscere questo, ma non possiamo pretendere che vi sia il contributo dello Stato.

BAGHINO. Quando la federazione degli editori, della quale fa parte anche l'editore del giornale che l'onorevole Pavolini legge con maggiore frequenza, ha accettato che *L'occhio* venisse venduto ad un prezzo inferiore a quello degli altri quotidiani, evidentemente ha riconosciuto la necessità e l'utilità di vendere a minor costo. Ora, se tale possibilità esiste, non si vede perché essa non possa essere libera.

MELEGA. Voterò a favore della norma nel testo in cui essa è stata varata da questo ramo del Parlamento. Vorrei anche ricordare ai colleghi comunisti, per i quali si è espresso l'onorevole Pavolini, che se fosse vera l'argomentazione da questi avanzata — che io respingo *in toto* —, non si vede perché essa non dovrebbe essere

applicata ai settimanali, per i quali, invece, è specificamente esclusa. È grottesco, a mio avviso, che i colleghi comunisti approvino questa modifica che serve solo ad aumentare il prezzo di un bene evidentemente accessibile soprattutto ai meno abbienti ed altrettanto non abbiano fatto per i settimanali.

Stando così le cose, è lecito pensare che i colleghi comunisti abbiano dato il proprio assenso a quella norma essendosi accordati con qualcuno al Senato; ma, mentre per questo « qualcuno » è legittimo difendere gli interessi dei grandi gruppi editoriali, altrettanto non è per il partito comunista che dovrebbe preoccuparsi di interessi diversi.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dall'onorevole Franchi se insiste nella sua richiesta di votazioni a scrutinio segreto.

FRANCHI. No, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Melega e Servello tendenti a ripristinare il testo dell'articolo 17 così come approvato dalla Camera.

(Sono respinti).

Pongo in votazione il primo emendamento del deputato Servello, sostitutivo al secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento del deputato Melega sostitutivo al secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Servello soppressivo al secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Melega sostitutivo al secondo comma.

(È respinto).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

Pongo in votazione l'emendamento Melega soppressivo al secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Melega aggiuntivo al secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'ultimo emendamento Melega sostitutivo al secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

(Orario di chiusura).

Le imprese di cui all'articolo 1 sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 24 se l'esercizio dell'attività di redazione e composizione ha inizio non prima delle ore sei e non termina oltre le ore ventiquattro.

Qualora il servizio dell'editoria accerti l'ingiustificata inosservanza, ripetuta per tre volte nel corso dell'anno, dell'orario di cui al precedente comma, ne dà comunicazione al Garante, il quale dispone la esclusione dell'impresa dalle provvidenze di cui all'articolo 24.

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, s'intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

(Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa).

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 8, 12, 48 e 49 gli edi-

tori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.

Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dagli articoli 18 e 19, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 29 nonché le agenzie di stampa di cui al quarto e sesto comma del medesimo articolo 29.

Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 8, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili.

L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo è stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'articolo 8.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione degli articoli 4 e 19, è diventato articolo 18:

ART. 18.

(Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa).

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.

Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 27 nonché le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27.

Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili.

Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo è stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'articolo 7.

L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è condizione per lo accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

*(Esclusioni
dall'applicazione della normativa).*

I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonché le riviste con periodicità mensile o che pubblicano meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall'articolo 12

è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 19.

*(Esclusioni
dall'applicazione della normativa).*

I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonché le riviste con periodicità mensile o che pubblicano meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

ART. 22.

*(Organi di partiti, sindacati
e comunità religiose).*

I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunità religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 6.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

*(Organi di partiti, sindacati
e comunità religiose).*

I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, ri-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

portata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunità religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 5.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

ART. 23.

(Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione).

L'inosservanza, protratta nonostante il formale invito da parte del servizio dell'editoria a provvedere, degli adempimenti previsti nel presente titolo determina la immediata decadenza dalle provvidenze di cui agli articoli 24, 26 e 29.

Qualora l'inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessoria di pubblicità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 21.

(Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione).

L'inosservanza, protratta nonostante il formale invito da parte del servizio dell'editoria a provvedere, degli adempimenti previsti nel presente titolo determina l'immediata decadenza dalle provvidenze di cui agli articoli 22, 24 e 27.

Qualora l'inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessoria di pubblicità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

ART. 24.

(Integrazioni di prezzo della carta da quotidiani).

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:

a) lire 48 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;

b) lire 44 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;

c) lire 29 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;

d) lire 24 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila.

Tali contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59.

I contributi di cui al primo comma sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.

Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.

I contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici per cento per

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

le testate editate dalle cooperative di cui all'articolo 7, nonché per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.

I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Spettano altresì alle pubblicazioni di nuova edizione. A queste ultime i contributi sono corrisposti al termine del primo semestre dalla data di inizio della pubblicazione, a condizione che nel semestre siano stati editi non meno di centoventi numeri.

I contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario, e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, con le copie delle relative fatture.

Qualora la dichiarazione dell'editore non risulti corrispondente al vero, la testata perde il diritto alle provvidenze previste dai commi precedenti per un biennio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 22.

(Contributi sul prezzo della carta da quotidiani).

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 sono corrisposti, alle imprese

editrici di giornali quotidiani, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:

a) lire 48 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;

b) lire 44 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;

c) lire 29 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;

d) lire 24 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila.

Tali contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59.

I contributi di cui al primo comma sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.

Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.

I contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici per cento per le testate editate dalle cooperative di cui all'articolo 6, nonché per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e di cui siano stati pubblicati almeno centotrenta numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Spettano altresì alle pubblicazioni di nuova edizione. A queste ultime i contributi sono corrisposti al termine del primo semestre dalla data di inizio della pubblicazione, a condizione che nel semestre siano stati editi non meno di centotrenta numeri.

I contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario, e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, con le copie delle relative fatture.

Qualora la dichiarazione dell'editore non risulti corrispondente al vero, la testata perde il diritto alle provvidenze previste dai commi precedenti per un biennio.

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 25 nel seguente testo:

ART. 25.

(Condizioni per la concessione delle integrazioni).

I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti a condizione che venga utilizzata, da parte di ciascuna azienda editoriale, carta di produzione comunitaria in misura non inferiore al settanta per cento del consumo complessivo

nel biennio 1981-1982, al sessanta per cento nel biennio 1983-1984, al cinquanta per cento nell'anno 1985.

Il prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo *standard* di 48,8 grammi al metro quadrato è determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi sulla base dei costi globali di produzione, tenuto conto dei prezzi praticati per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea, in modo da non superarne la media di oltre il sette per cento.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 23.

(Condizioni per la concessione delle integrazioni).

I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti a condizione che venga utilizzata, da parte di ciascuna azienda editoriale, carta di produzione comunitaria in misura non inferiore al settanta per cento del consumo complessivo nel biennio 1981-1982, al sessanta per cento nel biennio 1983-1984, al cinquanta per cento nell'anno 1985.

Il prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo *standard* di 48,8 grammi al metro quadrato è determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi sulla base dei costi globali di produzione comunque non superando di oltre il sette per cento la media dei prezzi praticati per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea.

L'onorevole Melega ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti al solo fine di sostenere nel quinquennio i processi di trasformazione della stampa quotidiana e non sono soggetti a condizioni nell'acqui-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

sto della carta. Ogni norma di legge che prevede limitazioni alla possibilità di importazione di carta dai mercati esteri si intende abrogata.

MELEGA. L'emendamento da me presentato tende a liberalizzare completamente il mercato della carta stabilendo che questa può essere acquistata anche fuori dai confini nazionali. Si tratta di un tema molto dibattuto e che noi radicali abbiamo pensato di riproporre anche in considerazione delle recenti vicende del monopolio della carta.

Tale liberalizzazione sarebbe senz'altro utile per i consumatori, senza contare che la tutela dell'industria della carta e della forestazione — due argomenti ricorrenti tra coloro che sono contrari alla liberalizzazione da noi proposta — possono essere raggiunte attraverso provvedimenti di altro tipo.

MASTELLA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

COMPAGNA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Melega interamente sostitutivo dell'articolo 23 del testo del Senato.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 26 nel seguente testo:

ART. 26.

(*Integrazione del prezzo della carta da periodici*).

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione, alle imprese editrici di giornali

periodici, di contributi in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa.

I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti misure:

a) lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata, fino ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile;

b) lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali;

c) lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali.

I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all'articolo 7 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento.

Sono ammessi a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta direttamente fatturati dai fornitori agli editori, i giornali periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 56, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale.

Ai benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 12.

Dal computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.

La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. Se la dichiarazione non risulta corrispondente al vero,

la testata perde il diritto alle provvidenze per un biennio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 24.

(Contributi ai periodici).

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione, alle imprese editrici di giornali periodici, di contributi in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa.

I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti misure:

a) lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata, fino ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile;

b) lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali;

c) lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali.

I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all'articolo 6 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento.

Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta direttamente fatturati dai fornitori agli editori, i giornali periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale.

Ai benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11.

Dal computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.

La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. Se la dichiarazione non risulta corrispondente al vero, la testata perde il diritto alle provvidenze per un biennio.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 27 nel seguente testo:

ART. 27.

(Pubblicazioni di elevato valore culturale).

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981, alle pubblicazioni che vengano riconosciute di elevato valore culturale, per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni culturali ed ambientali, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 25.

(Pubblicazioni di elevato valore culturale).

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981, alle pubblicazioni periodiche

che vengano riconosciute di elevato valore culturale, per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 28 nel seguente testo:

ART. 28.

(Contributi per la stampa italiana all'estero).

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione, per l'importo complessivo di un miliardo di lire in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma è determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della loro natura e consistenza informativa, nonché del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 26.

(Contributi per la stampa italiana all'estero).

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione, per l'importo complessivo di un miliardo di lire in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma è determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della loro natura e consistenza informativa, nonché del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero.

La carta destinata alla stampa dei periodici non è assoggettata, al pari di quella dei quotidiani, al contributo a favore dell'Ente nazionale cellulosa e carta di cui alla legge 13 giugno 1940, n. 868, e successive modificazioni, purché il consumo per testata non superi i 100 quintali l'anno.

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

(Contributi alle agenzie di stampa).

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.

Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per tele-scrittura con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione.

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica « agenzia di informazioni per la stampa » o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.

L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo è effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino alla con-

correnza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:

a) del numero dei collegamenti per telescrivente ed altri analoghi;

b) dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri;

c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.

Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultano eventualmente dalla differenza fra le ripartizioni di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 27.

(Contributi alle agenzie di stampa).

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.

Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino

un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione.

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica « agenzia di informazioni per la stampa » o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.

L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo è

effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:

a) del numero dei collegamenti per telescrivente ed altri analoghi;

b) dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri;

c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.

Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultano eventualmente dalla differenza fra le ripartizioni di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 30 nel seguente testo:

ART. 30.

(Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti).

A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate sulla base dei relativi decreti, per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 12, limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse

edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni attualmente riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfaitizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali.

La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per l'utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissione in facsimile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex, telegrafiche ed alla tariffa ordinaria delle stampe periodiche, spedite in abbonamento postale.

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri, marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi sono istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione della Associazione della stampa estera in Italia un'adeguata sede e proprio personale.

Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 12,

possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 56.

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse per una percentuale superiore al cinquanta per cento del totale delle pagine. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 28.

(Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti).

A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate sulla base dei relativi decreti, per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse editate, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni attualmente riconosciute alla stampa, relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfetizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali.

La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per l'utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissione in facsimile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex, telegrafiche ed alla tariffa ordinaria delle stampe periodiche, spedite in abbonamento postale.

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione della Associazione della stampa estera in Italia una idonea sede e proprio personale.

Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54.

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità re-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

lativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 29 non è stato modificato.

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 32 nel seguente testo:

ART. 32.

(Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva).

I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti:

a) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione, nonché l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno;

b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaboratori ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;

c) riqualificazione del personale connessa con la introduzione di nuove tecnologie;

d) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarità e continuità di questa;

e) realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclu-

sione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione.

I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 29, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa dei giornali quotidiani e periodici.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e connesse all'attività delle imprese beneficiarie, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto. È data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.

La quota degli investimenti assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per gli impianti fissi, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte e comunque in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.

Il limite percentuale della quota di investimenti assistita da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'articolo 7.

Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione.

Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attività esclusiva o prevalente consista nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

La durata massima dei finanziamenti è fissata in anni dieci.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, i finanziamenti di cui al presente articolo.

Alle imprese editrici di cui al secondo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 31.

I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono.

I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 30.

(Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva).

I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclu-

sivamente iniziative comprese tra le seguenti:

a) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione, nonché l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno;

b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaboratori ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;

c) riqualificazione del personale connessa con la introduzione di nuove tecnologie;

d) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarità e continuità di questa;

e) realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione.

I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa dei giornali quotidiani e periodici.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma.

I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e connesse all'attività delle imprese beneficiarie, nonché per

l'acquisto di mezzi di trasporto. È data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.

La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.

Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative assistita da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'articolo 6.

Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione.

Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attività esclusiva o prevalente consista nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

La durata massima dei finanziamenti è fissata in anni dieci.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i com-

piti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo.

Alle imprese editrici di cui al secondo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29.

I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono.

I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 33 nel seguente testo:

ART. 33.

(Durata e modalità dei finanziamenti).

Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 7 della presente legge.

La durata dei finanziamenti non può superare i dieci anni, di cui non più di due di utilizzo o preammortamento. La durata del finanziamento, le modalità di ammortamento e le altre condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei contributi.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Gli adempimenti a carico delle imprese finanziarie, degli istituti e delle aziende di credito, nonché le modalità di esecuzione sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 31.

(Durata e modalità dei finanziamenti).

Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6 della presente legge.

La durata dei finanziamenti non può superare i dieci anni, di cui non più di due di utilizzo o preammortamento. La durata del finanziamento, le modalità di ammortamento e le altre condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei contributi.

Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Gli adempimenti a carico delle imprese finanziarie, degli istituti e delle aziende di credito, nonché le modalità di esecuzione sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 34 nel seguente testo:

ART. 34.

(Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato).

Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 31, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da:

a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;

c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;

f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato.

Il Comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il Comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 32.

(Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato).

Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 31, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da:

a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;

c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;

e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;

f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;

g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato.

Il Comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il Comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 35 nel seguente testo:

ART. 35.

(Fondo centrale di garanzia).

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 31 ed

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tale fine è autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.

La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

La dotazione finanziaria del fondo è costituita:

1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta è dello 0,50 per cento;

2) da contributi posti a carico degli istituti erogati di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91;

3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;

4) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 33.

(Fondo centrale di garanzia).

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, direzione generale

delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 31 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tale fine è autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.

La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

La dotazione finanziaria del fondo è costituita:

1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta è dello 0,50 per cento;

2) da contributi posti a carico degli istituti erogati di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91;

3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;

4) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo.

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 36 nel seguente testo:

ART. 36.

(Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale).

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 32 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 500 milioni di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.

Tra i costi ammessi al finanziamento sono quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.

Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non può superare il 50 per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere.

Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo è autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni culturali, sentita la commissione di cui all'articolo 27.

Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito uno speciale fondo per il contributo dello Stato di un miliardo di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in

vigore della presente legge, di due miliardi di lire per i nove esercizi successivi, di un miliardo di lire per l'ultimo esercizio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 34.

(Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale).

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 30 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.

Tra i costi ammessi al finanziamento sono quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.

Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non può superare il 50 per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere.

Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo è autorizzato con decreto del Ministro per i beni culturali, sentita la commissione istituita ai sensi dell'articolo 25.

Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero per i beni culturali e am-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

bientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di 2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio.

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 37 nel seguente testo:

ART. 37.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale).

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate.

L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 29, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI di cui al quinto comma

dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento sopra indicato, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni.

Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 35.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale).

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate.

L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accerta-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

menti del CIPI di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento sopra indicato, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni.

Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 38 nel seguente testo:

ART. 38.

(Risoluzione del rapporto di lavoro).

I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, pari alla corrispondente indennità prevista dai contratti collettivi. I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 36.

(Risoluzione del rapporto di lavoro).

I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata

dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, pari all'indennità prevista dai contratti collettivi. I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.

Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 39 nel seguente testo:

ART. 39.

(Esodo e prepensionamento).

Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare entro sei mesi dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 37 per i seguenti benefici:

a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 37 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a quaranta anni;

b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno quindici anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni;

c) corresponsione, nei casi previsti dalle lettere a) e b), di una indennità pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nell'azienda, fino ad un massimo di dieci anni;

d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli articoli 32 e 34 per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 7, fino ad un importo pari a quello complessivo della indennità corrisposta ai sensi della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore.

I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli previsti dalla lettera d), nonché con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

La cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese. I contributi versati dalla cassa per l'integrazione dei guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge

5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 37.

(Esodo e prepensionamento).

Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti benefici:

a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a quaranta anni;

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno quindici anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni;

c) corresponsione, nei casi previsti dalle lettere a) e b), di una indennità pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nell'azienda, fino ad un massimo di dieci anni;

d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli articoli 30 e 32 per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6, fino ad un importo pari a quello complessivo della indennità corrisposta ai sensi della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore.

I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianità contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente comma.

I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli previsti dalla lettera d), nonché con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

La cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di antici-

pazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese. I contributi versati dalla cassa per l'integrazione dei guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

ZANFAGNA. Dichiaro che voterò contro questo articolo, a titolo personale, perché non sono d'accordo su quanto è contenuto alla lettera b) del primo comma.

Mi meraviglio di come il Senato abbia potuto approvare questo articolo, che secondo me è punitivo nei confronti dei giornalisti. Mi meraviglio anche di come i firmatari di questa legge Mastella e Baghino abbiano potuto transigere su questo articolo che, secondo me, non porta alcun vantaggio ai giornalisti. Bisogna pensare, infatti, che il prepensionamento è già in atto e bisogna pensare anche al trattamento che viene riservato ai giornalisti per quel che riguarda le pensioni del prepensionamento, alle quali sarebbero certamente eguagliante le pensioni delle quali si tratta alla lettera b) del primo comma.

Pertanto, a titolo personale, voterò contro questo articolo.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 40 nel seguente testo:

ART. 40.

(INPGI).

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti provvede a corrispondere ai propri iscritti:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 37;

b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 39.

L'Istituto, inoltre, continua a corrispondere il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Gli oneri derivanti dalle prestazioni previste dal presente articolo sono a totale carico dell'Istituto.

Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatorie, sia generali che sostitutive.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 38.

(INPGI).

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime

di sostitutività le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti, provvede a corrispondere ai propri iscritti:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;

b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.

Gli oneri derivanti dalle suddette prestazioni sono a totale carico dell'Istituto.

Resta confermato all'INPGI il compito di provvedere alla corresponsione ai giornalisti professionisti del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, con finanziamento a totale carico del Fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione costituito presso l'Istituto medesimo a norma dei decreti ministeriali 24 novembre 1965 e 3 maggio 1977.

Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 41 nel seguente testo:

ART. 41.

(Ente nazionale per la cellulosa e per la carta).

Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 24, 26, 27, 28 e 29 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contri-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

buti ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 24, 26, 27, 28 e 29, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 39.

(Ente nazionale per la cellulosa e per la carta).

Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo approvato dal Senato.

(E approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 42 nel seguente testo:

ART. 42.

(Divieto di cumulo di provvidenze).

I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici espressamente destinati dalla legge ad attività di informazione dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radio-televisivi, se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli articoli 24 e 26 dai loro organi di stampa, così come definiti dall'articolo 22.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 40.

(Divieto di cumulo di provvidenze).

I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici espressamente destinati dalla legge ad attività di informazione dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radio-televisivi, se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, così come definiti dall'articolo 20.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 43 nel seguente testo:

ART. 43.

(Copertura finanziaria).

All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 30, valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria di cui agli articoli 9 e 11, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire 103 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 41.

(Copertura finanziaria).

All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria di cui agli articoli 8 e 10, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presen-

te legge per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire 103 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 44 nel seguente testo:

ART. 44.

(Diritto di rettifica).

L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (Risposte e rettifiche). — Il direttore o comunque il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nella agenzia di stampa le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone di cui siano state pubblicate immagini o attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da essi ritenuti contrari a verità, purché le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale.

Per i quotidiani le risposte, rettifiche o dichiarazioni di cui al comma precedente sono pubblicate in apposite rubriche in testa di colonna collocate nelle stesse parti del giornale ove è stata pubblicata la notizia cui si riferiscono. Devono essere pubblicate non oltre quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

Per i periodici le risposte, rettifiche o dichiarazioni sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo a quello in cui è apparsa la notizia alla quale si riferiscono, in una apposita rubrica collocata nella stessa pagina del sommario e in quelle immediatamente successive.

Le risposte, rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo comma, la risposta, rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo e dal quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 42.

(Diritto di rettifica).

L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *(Risposte e rettifiche).* — Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti

atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata ».

Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 45 nel seguente testo:

ART. 45.

(Norme processuali).

Dopo il quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono aggiunti i seguenti:

« La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene funzionalmente al pretore.

Al giudizio si procede con il rito direttissimo.

È fatto obbligo:

a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo di emettere sentenza nei termini stabiliti, il giudice o il presidente del collegio è sottoposto a procedimento disciplinare, a norma dell'ordinamento giudiziario.

In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 43.

(Norme processuali).

Dopo il quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono aggiunti i seguenti:

« La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.

Al giudizio si procede con il rito direttissimo.

È fatto obbligo:

a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.

In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni ».

Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 44 non è stato modificato.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 47 nel seguente testo:

ART. 47.

(Proroga delle provvidenze).

Per consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta l'erogazione, in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani, delle integrazioni di cui al precedente articolo per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980, è autorizzata, in favore dello stesso Ente, la corresponsione di un contributo straordinario dello Stato di lire 91 miliardi.

Le integrazioni di cui al comma precedente sono corrisposte agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure seguite, per le analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30 giugno 1979, dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma precedente.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 45.

(Proroga delle provvidenze).

Per consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta l'erogazione, in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nonché dei periodici editi da cooperative costituite a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 52, delle integrazioni e dei contributi di cui al precedente articolo per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980, è autorizzata, in favore dello stesso Ente, la corresponsione di un contributo straordinario dello Stato di lire 91 miliardi.

Le integrazioni e i contributi di cui al comma precedente sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure seguite, per le analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30 giugno 1979,

dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma precedente.

Le imprese editrici di giornali quotidiani hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 22 e alle integrazioni di cui al precedente comma, anche nel caso che, durante il periodo intercorrente dal 1° luglio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato prezzi di vendita diversi da quelli stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

È autorizzata la corresponsione di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale editate in Italia e diffuse prevalentemente all'estero per il periodo 1° luglio 1978-31 dicembre 1980. L'importo complessivo di tali contributi è pari all'ammontare dell'importo annuo di cui al precedente articolo 26 ed è posto a carico del fondo di cui al precedente primo comma. La corresponsione dei suddetti contributi è effettuata in conformità ai criteri, alle modalità e alle procedure previsti dal precedente articolo 26 per le analoghe erogazioni relative al quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 ed è autorizzata soltanto in favore dei giornali, riviste e pubblicazioni che siano stati continuamente editi durante l'anno 1980.

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 46, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 46.

(Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale).

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere, con

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al precedente articolo, contributi per l'importo di 1.000 milioni di lire per ciascuna delle annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale, secondo i criteri e le procedure seguiti per analoghe erogazioni effettuate in applicazione della legge 6 giugno 1975, n. 172.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 48 nel seguente testo:

ART. 48.

*(Iscrizioni e comunicazioni
al registro nazionale della stampa).*

Le comunicazioni di cui al sesto comma dell'articolo 1, relative a situazioni verificatesi prima della istituzione del registro nazionale della stampa di cui all'articolo 12, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 56 fissano i termini entro i quali gli editori e gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al quarto comma dell'articolo 12 devono provvedere, in sede di prima applicazione della presente legge, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione al registro nazionale della stampa previsti dalla legge stessa.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 47.

*(Iscrizione e comunicazioni
al registro nazionale della stampa).*

Le comunicazioni di cui al settimo comma dell'articolo 1, relative a situazioni verificatesi prima della istituzione del regi-

stro nazionale della stampa di cui all'articolo 11, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 54 fissano i termini entro i quali gli editori e gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al quarto comma dell'articolo 11 devono provvedere, in sede di prima applicazione della presente legge, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione al registro nazionale della stampa previsti dalla legge stessa.

Pongo in votazione l'articolo 47 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 49 nel seguente testo:

ART. 49.

*(Riorganizzazione delle imprese editrici
di giornali quotidiani).*

Le imprese editrici di giornali quotidiani organizzate in forme diverse da quelle indicate ai primi quattro commi dell'articolo 1 devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando la trasformazione non venga effettuata, l'impresa è esclusa da tutte le provvidenze previste dalla presente legge. Trascorsi i due anni, su istanza del Garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai citati primi quattro commi dell'articolo 1

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

e al fine di nominare i nuovi organi sociali.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 48.

(Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani).

Le imprese editrici di giornali quotidiani organizzate in forme diverse da quelle indicate ai primi cinque commi dell'articolo 1 devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando la trasformazione non venga effettuata, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa. Qualora la trasformazione venga effettuata nel termine di cui sopra l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i due anni, su istanza del Garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai citati primi cinque commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali.

L'onorevole Melega ha presentato il seguente emendamento al testo del Senato:

Sostituire le parole « due anni » con le parole « un anno ».

MELEGA. Questo emendamento mira ad evitare che chi infrange la normativa di questo provvedimento venga privato dei contributi dopo due anni anziché dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Se si considera che questo è un provvedimento che deve durare cinque anni, si può capire come sia indispensabile introdurre questo emendamento.

MASTELLA, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

COMPAGNA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Melega.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Melega, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 50 nel seguente testo:

ART. 50.

(Concentrazioni nella stampa quotidiana).

Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa abbia superato le percentuali di tiratura di cui all'articolo 5 e sia editrice di più testate, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di azioni, partecipazioni, quote di proprietà fino a rientrare nelle percentuali massime di cui al predetto articolo 5. In tale caso i contratti di affitto sono sempre cedibili malgrado patto contrario.

Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente, il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprietà a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.

Il Senato lo ho così modificato:

ART. 49.

(Concentrazioni nella stampa quotidiana).

Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa abbia superato le percentuali di tiratura di cui

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

all'articolo 4 e sia editrice di più testate, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di azioni, partecipazioni, quote di proprietà fino a rientrare nelle percentuali massime di cui al predetto articolo 4. In tale caso i contratti di affitto sono sempre cedibili malgrado patto contrario.

Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente, il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprietà a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.

Pongo in votazione l'articolo 49 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 51 nel seguente testo:

ART. 51.

(Rilascio delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici).

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 15, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 15 è emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 50.

(Rilascio delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici).

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate

dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 è emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

Pongo in votazione l'articolo 50 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 52 nel seguente testo:

ART. 52.

(Orario di chiusura).

L'orario di cui all'articolo 19 diviene operante a decorrere dal 1° gennaio 1982. Fino a tale data, e a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la chiusura deve avvenire non oltre l'una antimeridiana.

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, s'intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 53 nel seguente testo:

ART. 53.

(Mutui agevolati).

Sono trasferite al fondo di cui al primo comma dell'articolo 31 le somme che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili, sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e all'articolo 2 della legge 1° agosto 1978, n. 428.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione del precedente, è diventato articolo 51.

ART. 51.

(*Mutui agevolati*).

Sono trasferite al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 le somme che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e all'articolo 2 della legge 1° agosto 1978, n. 428.

Pongo in votazione l'articolo 51 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 54 nel seguente testo:

ART. 54.

(*Cooperative del movimento femminile*).

Alle cooperative di cui all'articolo 7 sono equiparate le cooperative del movimento femminile, aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, anche se non costituite da giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale alla data del 31 dicembre 1980.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 52.

(*Cooperative nel settore giornalistico*).

Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.

Pongo in votazione l'articolo 52 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 53 non è stato modificato.

Passiamo all'articolo successivo. La Camera aveva approvato l'articolo 56 nel seguente testo:

ART. 56.

(*Disposizioni di attuazione*).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed è istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 26 e 29.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 54.

(*Disposizioni di attuazione*).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed è istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 24 e 27.

Pongo in votazione l'articolo 54 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

L'allegato A non è stato modificato.

Passiamo agli ordini del giorno. Gli onorevoli Bernardi Antonio, Macciotta, Pavolini, Gualandi e Cafiero hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

preso atto che la legge « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » prevede — all'articolo 36 — che le aziende di credito sono autorizzate ad accordare finanziamenti a tasso agevolato per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico;

considerato che nel decreto della Presidenza del Consiglio di applicazione della legge n. 172 del 1975 era prevista l'erogazione dei contributi, nei limiti fissati dalla legge, con retroattività di due anni;

e considerata la lunga interruzione che vi è stata nell'erogazione di tali contributi tra la scadenza della legge n. 172 del 1975 e l'entrata in vigore della nuova legge sull'editoria;

impegna il Governo

in sede di attuazione della nuova legge, a stabilire che le aziende di credito siano autorizzate ad accordare i finanziamenti a tasso agevolato alle imprese editoriali per opere di elevato contenuto culturale e scientifico in corso di stampa o di ristampa al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

(0/377-B/1/II)

COMPAGNA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. I presentatori insistono perché l'ordine del giorno sia posto in votazione ?

BERNARDI ANTONIO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MELEGA. Credo, onestamente, che per quanto oggi ci si possa rallegrare per aver concluso la discussione di questo progetto di legge, meglio sarebbe, invece, dolerci di questo modo di legiferare che ha impedito un dibattito normale, né ostruzionistico, né prefabbricato...

GUALANDI. Se ne sono fatti anche troppi, fuori da questa Commissione !

MELEGA. Può essere vero, ma credo sia dovere di ognuno di noi cercare, al di là dei contrasti esterni, anche esasperati, un confronto tra posizioni più che legittime pur nella loro diversità. Sono convinto, anzi, che alcune modifiche proposte dal mio gruppo avrebbero trovato l'appoggio di altre parti politiche se non si fosse creata questa situazione che ha vanificato lo sforzo di una soluzione migliorativa. Per queste considerazioni, e per quelle di carattere più generale, non posso non riaffermare il voto contrario dei radicali all'insieme del provvedimento.

BASSANINI. Per i motivi già esposti in sede di discussione generale, il gruppo del partito socialista italiano voterà a favore del provvedimento.

Al collega Melega desidero far osservare che ogni legge è perfettibile e che in futuro, quindi, sarà possibile perfezionare con nuovi interventi legislativi la disciplina fortemente innovativa che questa legge detta.

BALESTRACCI. A nome del gruppo democratico cristiano esprimo una meditata e ragionevole soddisfazione per la positiva conclusione del lungo iter della riforma dell'editoria. Si tratta di una legge organica che ha ottenuto un sostanziale consenso delle parti sociali: editori, giornalisti, poligrafici, edicolanti. Significativo è l'amplissimo consenso delle forze parlamentari.

La nuova disciplina delle imprese editrici si accompagna a provvidenze per l'editoria. Il consapevole sforzo finanziario del provvedimento va dall'integrazione del prezzo per la carta dei quotidiani e perio-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

dici e di pubblicazioni di elevato valore culturale, ai contributi alla stampa italiana all'estero per le agenzie di stampa, nonché ad altre agevolazioni; finanziamenti sono previsti per la ristrutturazione economico-produttiva.

Particolarmente importante è la previsione dell'istituzione del fondo centrale di garanzia. Ma oltre alle pur certo importanti previsioni relative allo sforzo finanziario che viene predisposto, rimane il significato di fondo che è connesso alla legge di riforma: tutto viene finalizzato all'idea fondamentale di una vera democrazia, quella, cioè, della libertà di stampa con il conseguente impedimento di monopoli od oligopoli nel settore. Viene altresì raggiunto l'obiettivo di accrescere il numero dei cittadini lettori, a cominciare dagli studenti nelle scuole. Ma per raggiungere queste finalità non sarà sufficiente la sola legge di riforma con tutti gli strumenti predisposti anche per la trasparenza delle imprese in termini di titolarità e di limpida gestione economica. Né sarà sufficiente la legge a far assumere una funzione corretta ad una stampa che non sentisse in sé l'obbligo di un'informazione obiettiva. Ci sono, indubbiamente, le premesse nella legge per mettere ordine nel settore e porre le basi per una editoria meno disposta ad avventure e a spericolate manovre.

Deve essere chiaro che anche l'editoria non può che puntare, prima di tutto, sulla sua capacità di uscire da una mentalità assistenzialistica: ciò è premessa di una sua reale indipendenza e libertà.

La professionalità è un punto di questa politica, non unico ma importante. Il prodotto di « qualità » è pregiudiziale per ogni risanamento di questo settore. La qualità significa molte cose, in questo caso. Ad esempio, non solo indipendenza da ogni potere, ma anche da ogni ragione non limpida di parte. Le doppie verità in questo campo sono limiti stessi, alla fine, all'espandersi del prodotto informativo. Le norme, gli aiuti, le provvidenze, sono punti di partenza. Lo svolgimento positivo delle potenzialità insite nella legge è affidato ai molti gestori che sono strumenti

nel campo della editoria e dei suoi reali interessi. Spetterà soprattutto ad essi se gli obiettivi saranno raggiunti; ma gli obiettivi saranno raggiunti se essi avranno la consapevolezza che è prima di tutto con un'informazione libera e obiettiva, attenta a non rendersi suddita a questo o a quel potentato, a questo o a quel potere che si contribuisce a disegnare un paese libero e civile ed una informazione sempre più rispettata ed essenziale per la crescita democratica del paese.

MACCIOTTA. Il gruppo comunista voterà a favore della legge di riforma dell'editoria. A conclusione di un *iter* che ha occupato l'intera VII legislatura ed i primi due anni dell'VIII, bastano poche parole per ricordare l'impegno nostro che è stato costante.

Non è certo questa una legge che può convincerci del tutto, come del resto accade sempre per provvedimenti che regolano materie così complesse e che talora si muovono su terreni inesplorati.

Ma i motivi di consenso superano largamente quelli di dissenso: la disciplina della proprietà, che rappresenta una ulteriore definizione del regime di gruppo; norme quali quelle sul controllo che superano le previsioni dell'articolo 2359 del codice civile e che erano state respinte quando il gruppo comunista le presentò in occasione della conversione del decreto Prodi; non meno rilevanti le norme sulla concentrazione che introducono per la prima volta in materia una disciplina *antitrust*, e la introducono per di più in un settore delicato per la democrazia; importanti e positive sono anche le norme che regolano i rapporti tra l'editoria ed i settori collaterali, in primo luogo quello della pubblicità.

La seconda parte della legge detta norme che consentiranno il rinnovamento tecnologico delle aziende senza provocare traumi per l'occupazione.

Tra i problemi irrisolti se ne possono ricordare tre: risanamento finanziario, problema della carta, Ente cellulosa. Tra questi, il primo poteva essere risolto con il presente provvedimento se il buonsenso

avesse prevalso sull'emotività. I temi relativi alla carta e all'Ente cellulosa, invece, sono stati posti in modo da eliminare taluni fenomeni di malcostume; essi andranno risolti in modo radicale con ulteriori provvedimenti di politica industriale.

L'attuazione della legge è affidata al Governo, al vigilante controllo del Parlamento, all'azione positiva delle forze sociali e strutturali. Se essa sarà utilizzata correttamente, sarà possibile estendere gli indici di lettura ed affrancare gli organi di informazione da occulti condizionamenti.

Le vicende recenti della loggia P-2 dimostrano come la democrazia italiana abbia interesse ad una simile svolta.

Come gruppo comunista non ci siamo distinti nel chiassoso dibattito sul provvedimento, ma abbiamo contribuito con un lavoro serio e continuo alla sua formulazione e contribuiremo oggi con il nostro voto decisivo per la sua approvazione.

CAFIERO. Su questo provvedimento, a conclusione della prima lettura, il gruppo di unità proletaria si astenne in sede di votazione perché insieme ad acquisizioni nuove ed importanti, permanevano punti negativi.

Le modifiche del Senato non hanno apportato cambiamenti sostanziali e su di esse permane il nostro giudizio di fondo. Tuttavia, giunti a conclusione di questo *iter* ritengo opportuno quella che definirei una forzatura ottimistica, nell'augurio di una rapida applicazione del provvedimento.

Desidero, altresì, sottolineare la positività del fatto di aver visto battuti i tentativi di boicottaggio, tentativi spesso obliqui e subdoli. In ciò è chiaro il riferimento alle non esaltanti vicende di questi ultimi giorni durante i quali abbiamo assistito ad ulteriori tentativi, assai poco limpidi, di bloccare ancora il provvedimento.

Il gruppo di unità proletaria per il comunismo voterà a favore del provvedimento.

DUTTO. A nome del gruppo repubblicano esprimo soddisfazione per la conclusione dell'*iter* del provvedimento dopo quattro anni di navigazione parlamentare, di discussioni e anche di polemiche. Quattro anni che hanno portato alla crisi già molte testate, ponendone altre in grave pericolo. Quattro anni che hanno permesso di varare un provvedimento valido per le sue linee generali e per la precisa formulazione degli strumenti operativi.

Il provvedimento, nei suoi aspetti sostanziali, non è stato modificato dal Senato ed alla sua approvazione, quindi, ci dichiariamo favorevoli. L'urgenza della conclusione non evita possibili correzioni future di quei punti che l'esperienza mostrerà più deboli.

La trasparenza delle aziende, le misure contro la concentrazione e la temporaneità del sostegno pubblico sono il quadro di base di un serio impianto legislativo nel quale è possibile ed auspicabile il consolidamento di una stampa autonoma, libera e pluralistica. I meccanismi oggettivi prefigurati dalla legge, eliminando il susseguirsi di continui appelli dell'editoria alla benevolenza politica, non sempre disinteressata, sono una leva reale per l'affermarsi di una stampa realmente professionale ed al servizio della notizia.

Per le considerazioni su esposte il gruppo repubblicano dichiara il suo voto favorevole al provvedimento.

BAGHINO. Finalmente siamo giunti in porto. Era una riforma che nelle nostre intenzioni doveva iniziare la propria validità sino dalla scorsa legislatura, invece siamo arrivati sino ad oggi con notevole difficoltà, con molte incomprensioni e soprattutto con una atipica opposizione, intendendo dire quella radicale, che ha tardato notevolmente l'*iter* e secondo noi non ha neppure contribuito ad una migliore chiarificazione di alcuni punti che noi invece avremmo voluto perfezionare e soprattutto mondarli da imprecisioni e da ingiuste complicazioni.

Opposizione atipica a tal punto che anche in questa lettura, pur prodigandosi perché il provvedimento fosse discusso in

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1981

Commissione in sede legislativa e con estrema urgenza, poi avrebbero voluto una ulteriore lettura facendoci accettare qualche emendamento; e ancor più strano è che dopo questa fretta abbiano a votare contro.

Con questo provvedimento, del quale sono anch'io firmatario, pensiamo che l'editoria possa avviarsi ad un vero e proprio risanamento.

Non è tutta manna che viene dal cielo per i giornali; tuttavia, è la base di ricostruzione e di rilancio poiché le provvidenze non sono poche. Se alle iniziative tecnologiche farà seguito una vera e propria riorganizzazione dei servizi nonché permetta ai lettori un maggiore interessamento alla lettura, perché consci di avere finalmente una più completa ed obiettiva informazione, avremo veramente da qui a cinque anni la conclusione di questo provvedimento e la soddisfazione che la stampa può camminare con propri mezzi senza interventi dello Stato e senza alcun privilegio.

Questa Commissione ha mostrato particolare sensibilità per i problemi dell'informazione sin da quando nella VI legislatura iniziò e concluse l'indagine conoscitiva sulla stampa; ora, approvando questo provvedimento conclude positivamente un *iter* complicato e contrastato.

Come firmatario ed anche a nome del gruppo al quale appartengo esprimo il voto favorevole anche se devo dire che ben diverse erano le prospettive allorché assieme ai rappresentanti degli altri gruppi apposi la firma alla proposta Aniasi; e anche altre erano le speranze poiché secondo me si trattava di dare certezza al settore dell'informazione ma di dare anche certezza ai lettori poiché non si può parlare di libertà se non si ha completezza e imparzialità di notizia.

Ciò nonostante siamo lieti che il provvedimento diventi legge poiché l'esperienza, l'utilizzo delle norme e le situazioni detteranno a tutti le opportunità di miglioramenti e di interpretazioni.

Nessuno può dire che esista una legge perfetta ma tutti possiamo dire che esistono le buone leggi; per me questa è

una buona legge e concludo con l'augurio che editori e giornalisti sappiano farne un buon uso.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Aniasi ed altri: « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » (*Approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (377-B).

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Bassanini, Bernardi Antonio, Belluscio, Cuminetti, Cafiero, Cappelli, Carmeno, Cecchi, Ciai Trivelli, Conti, Dutto, Faenzi, Ferrari Marte, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Franchi, Giuliano, Gravina, Gualandi, Macciotta, Mastella, Molineri, Melega, Napoli, Pavolini, Pechia Tornati, Picchioni, Raffaelli Edmondo, Sanguineti, Scaiola, Servello, Vietti, Zanfagna, Zaniboni, Zolla.

La seduta termina alle 19.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**
